Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 febbraio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 26 gennaio 1978, alle ore 11.45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mukamba Kadiata Nzemba il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica dello Zaire a Roma.

(1229)

Il giorno 10 gennaio 1978, alle ore 11.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Henry Robertson il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore d'Australia a Roma.

(1230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1087.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia.

Art. 121. — Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa la scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna, della durata di due anni.

Art. 122. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio di facoltà fra i docenti ufficiali di materie storico-artistiche facenti parte dell'istituto di storia dell'arte.

Art. 123. — Alla scuola possono accedere i laureati in lettere, in filosofia, in storia, in materie letterarie che abbiano discusso una tesi di argomento storico-artistico. Possono inoltre essere ammessi, dopo aver sostenuto un colloquio con il direttore della scuola affiancato da due docenti della scuola stessa, anche laureati in altre discipline con tesi su argomento diverso qualora la loro preparazione risulti sufficiente.

Art. 124. — Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venti per ogni anno di corso.

Art. 125. — Alla fine del primo anno accademico gli iscritti dovranno aver sostenuto almeno tre esami per poter essere ammessi al secondo anno.

Art. 126. — Alla fine del secondo anno gli specializzandi dovranno sostenere la discussione di una tesi su di un argomento di storia dell'arte medioevale o moderna precedentemente concordato con il direttore della scuola ed almeno uno dei docenti. La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma.

Art. 127. — Il corso di studi è suddiviso in due indirizzi: medioevale e moderno. Il diploma rilasciato dopo la discussione delle tesi è specifico.

Art. 128. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

INDIRIZZO MEDIOEVALE

1° *Anno*:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana o storia della tradizione classica nell'arte europea;
2) storia dell'arte medioevale;
3) storia dell'arte bizantina.

2° *Anno*:

1) storia della miniatura e delle arti minori;
2) informatica applicata;
3) iconografia e iconologia.

INDIRIZZO MODERNO

1° *Anno*:

1) storia dell'arte moderna;
2) storia dell'arte contemporanea;
3) storia della critica d'arte.

2° *Anno*:

1) storia delle arti minori;
2) informatica applicata;
3) iconografia e iconologia.

Art. 129. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna sono così fissati:

Immatricolazione	L.	15.000
tassa annuale di iscrizione	»	60.000
soprattassa annuale di esame	»	20.000
tassa di diploma	»	30.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1088.**

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per le province parmensi, in Parma.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di storia patria per le province parmensi, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 gennaio 1978
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1089.**

Approvazione del nuovo statuto della associazione « Alessandro Scarlatti », in Napoli.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della associazione « Alessandro Scarlatti », in Napoli, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 684.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1978
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1090.**

Approvazione del nuovo statuto della società « Gabinetto di lettura », in Este.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della società « Gabinetto di lettura », in Este (Padova), eretta in ente morale con regio decreto 27 aprile 1936, n. 940.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1978
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 320

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1977

Accertamento nell'area del comune di Rossano della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area del comune di Rossano (Cosenza) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Calabria ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli impianti, di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 gennaio 1977, recante norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, recante modificazioni ed integrazioni alla suddetta legge n. 50;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 10 febbraio 1977, contenente le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata l'opportunità di stabilire un periodo di tempo minimo entro il quale l'ente o l'associazione nautica da riconoscere abbia svolto attività sportiva e ricreativa di assistenza e d'informazione a favore dei soci;

Considerata la necessità di stabilire i requisiti professionali che debbono possedere i docenti ai corsi di preparazione per il conseguimento delle patenti nautiche istituiti presso gli enti e le associazioni nautiche riconosciute;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 10 gennaio 1977 è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il riconoscimento, gli enti e le associazioni nautiche suddette debbono:

1) documentare di aver svolto un'adeguata attività sportiva e ricreativa, di assistenza e d'informazione a favore dei soci per un periodo di almeno tre anni;

2) disporre di una sede in prossimità di vie d'acqua interne idonee allo svolgimento dell'attività nautica o di lidi marini, dotata di idonei locali, di mezzi e di attrezzature adeguati allo svolgimento dell'attività nautica. Qualora la sede sociale non sia in prossimità di uno specchio d'acqua, l'ente o l'associazione dovrà disporre di una seconda sede in prossimità delle acque marittime o interne, dotata di locali, di mezzi e attrezzature adeguate allo svolgimento dell'attività stessa;

3) disporre, fra gli insegnanti:

a) per il corso relativo all'abilitazione al comando d'imbarcazione a vela, con o senza motore ausiliario, di un esperto velista riconosciuto come tale dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana ed in possesso dell'abilitazione al comando d'imbarcazioni a vela;

b) per il corso relativo all'abilitazione al comando d'imbarcazioni a motore, di un capitano di lungo corso o aspirante capitano di lungo corso o ufficiale di vascello, in servizio o in congedo, o di un padrone marittimo;

c) per il corso relativo all'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, di un ingegnere navale o meccanico oppure di un capitano di macchina o aspirante capitano di macchina oppure di un ufficiale del genio navale, in servizio o in congedo, o di un meccanico navale di 1ª classe;

4) avere almeno un socio esperto nelle costruzioni navali qualora l'ente o associazione intenda avvalersi a favore dei propri soci della facoltà prevista dall'art. 4 della legge n. 50 citata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(958)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1977 recante l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre successivo, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 291, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, con il quale è stata disposta una emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° gen-

naio 1982, per un importo nominale di lire 2.062 miliardi, al fine di reperire le somme nette indicate nelle premesse del decreto stesso;

Considerato che nelle premesse del suddetto decreto in data 20 dicembre 1977 è stata indicata la ripartizione del netto ricavo dell'emissione dei buoni poliennali del Tesoro tra le varie finalità da conseguire in adempimento di quanto disposto dalle leggi pure indicate nel decreto medesimo, tra cui la destinazione dell'importo di lire 100 miliardi per gli scopi di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, recante norme per gli interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia;

Ravvisata l'esigenza di modificare la destinazione della predetta somma di lire 100 miliardi, nel senso di portarla ad aumento dell'assegnazione di lire 150 miliardi finalizzata agli scopi di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976, atteso il carattere prioritario di tale ricostruzione, e destinare, quindi, a tale scopo l'importo complessivo di lire 238 miliardi, al netto di oneri per interessi e spese;

Decreta:

Il primo ed il secondo comma delle premesse del decreto ministeriale in data 20 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre successivo, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 291, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, sono soppressi.

Il dodicesimo comma delle premesse del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

« Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 238 miliardi afferente l'anno 1977, maggiorato degli oneri relativi agli interessi e spese, di far luogo, a valere sulla predetta autorizzazione legislativa, ad un'emissione di buoni poliennali del Tesoro ».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* **1978**
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 151

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.

Approvazione di modelli di rendiconto per la gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 6, primo comma, del citato decreto-legge che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese che gestiscono la predetta assicurazione di redigere annualmente e presentare al Ministero con il bilancio un rendiconto per la gestione di detto ramo, secondo un modello da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Considerato che il suddetto art. 6 al secondo comma stabilisce che dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione predetta, con relativo stato patrimoniale, nonché un prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 2878, con il quale sono stati approvati i modelli di bilancio per le società di assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1977, con il quale sono state determinate le quote massime e minime della riserva premi e della riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività di cui all'art. 7 del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Le imprese nazionali di assicurazione e le rappresentanze generali per l'Italia di società estere sono tenute a redigere annualmente ed a presentare con il bilancio dell'esercizio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto per la gestione delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo gli annessi modelli:

a) prospetto delle voci patrimoniali relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

b) rendiconto dei costi e dei ricavi imputabili al portafoglio italiano dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

c) prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

approvati con il presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

MODELLO *A*

Società ....

....

Capitale sociale sottoscritto L. .... versato L. ....

Sede in ....

Tribunale ....

PROSPETTO DELLE VOCI PATRIMONIALI RELATIVE AL PORTAFOGLIO ITALIANO DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

(Decreto-legge 23-12-1976, n. 857, convertito nella legge 26-2-1977, n. 39)

ESERCIZIO ....

PROSPETTO DELLE VOCI PATRIMONIALI RELATIVE AL PORTAFOGLIO

DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI

Lavoro diretto

RISERVE TECNICHE DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO	Consistenza alla chiusura dell'esercizio 1975	Consistenza alla chiusura dell'esercizio	Incremento rispetto al 1975
Riserva premi	1	2	3
Riserva sinistri dell'esercizio:			
per risarcimenti e spese dirette	4	5	6
per spese di liquidazione dei sinistri	7	8	9
Riserva sinistri di esercizi precedenti:			
per risarcimenti e spese dirette	10	11	12
per spese di liquidazione dei sinistri	13	14	15
TOTALE . . .	16	17	18
dedotte:			
Riserva premi immessa nel conto consortile	19	20	21
Riserva sinistri immessa nel conto consortile	22	23	24
TOTALE RISERVE TECNICHE . . .	25	26	27

DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 26-2-1977, N. 39 E AL D.M. 13-12-1977	Consistenza alla chiusura dell'esercizio 1975		Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Incremento rispetto al 1975	
	Valori	%	Valori	%	Valori	%
1) Depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.	28	29	30	31	32	33
2) Titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.	34	35	36	37	38	39
3) Obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali.	40	41	42	43	44	45
4) Titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.	46	47	48	49	50	51
5) Titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicate nell'art. 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma.	52	53	54	55	56	57
da riportare . .	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ITALIANO DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Esercizio ....

Segue: DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 26-2-1977, N. 39 E AL D.M. 13-12-1977	Consistenza alla chiusura dell'esercizio 1975		Consistenza alla chiusura dell'esercizio		Incremento rispetto al 1975	
	Valori	%	Valori	%	Valori	%
riporto . . .	....	.....	....	.....	....	.....
6) Mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.	 58	 59	 60	 61	 62	 63
7) Mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici.	 64	 65	 66	 67	 68	 69
8) Quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, titoli azionari di società controllate dall'IRI, dall'ENEL, dall'EFIM, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e collegate, quotate in borsa da almeno cinque anni.	 70	 71	 72	 73	 74	 75
9) Obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM e di società da questi controllate, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e collegate, quotate in borsa da almeno cinque anni.	 76	 77	 78	 79	 80	 81
10) Beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche.	 82	 83	 84	 85	 86	 87
TOTALE DISPONIBILITÀ . . .	 88	 89	 90	 91	 92	100,0 93
Altre attività:						
....	....	.....	....	.....	....	
....	....	.....	....	.....	....	
....	....	.....	....	.....	....	
....	....	.....	....	.....	....	
....	....	.....	....	.....	....	
TOTALE ATTIVITÀ . . .	 94	 95	 96	 97	 98	
TOTALE GENERALE . . .	 99	100,0 200	 201	100,0 202	 203	

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (°)

.... (°°) I Sindaci

.... (°°) ....

.... (°°) ....

....

Spazio riservato alla dichiarazione della Cancelleria del Tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente prospetto.

(°) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(°°) Indicare la carica rivestita da chi firma.

MODELLO *B*

Società ....

....

Capitale sociale sottoscritto L.......................................versato L.......................................

Sede in...

Tribunale...

RENDICONTO DEI COSTI E DEI RICAVI IMPUTABILI AL PORTAFOGLIO ITALIANO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

(Decreto-legge 23-12-1976, n. 857, convertito nella legge 26-2-1977, n. 39)

ESERCIZIO ....

RENDICONTO DEI COSTI E DEI RICAVI IMPUTABILI AL PORTAFOG
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI

Lavoro diretto

VOCI				Valori di bilancio
PREMI DI COMPETENZA				
Riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente			+	1
Premi dell'esercizio			+	2
Riserva premi alla chiusura dell'esercizio			—	3
Movimenti di portafoglio: ricavi			+	4
Movimenti di portafoglio: costi			—	5
TOTALE *A*				6
SINISTRI DELL'ESERCIZIO				
Risarcimenti pagati e oneri relativi:				
Risarcimenti pagati	—	7		
Spese dirette imputabili a premio puro	—	8		
Contributi al «Fondo vittime della strada»	—	9	—	10
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio per risarcimenti e spese dirette			—	11
TOTALE *B*			—	12
SVILUPPO SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI				
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente per risarcimenti e spese dirette			+	13
Risarcimenti pagati e spese dirette:				
Risarcimenti pagati	—	14		
Spese dirette imputabili a premio puro	—	15	—	16
Riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio per risarcimenti e spese dirette			—	17
Movimenti di portafoglio: ricavi			+	18
Movimenti di portafoglio: costi			—	19
TOTALE *C*				20
TOTALE *D* (*B*+*C*)				21
ONERI DI ACQUISIZIONE, DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE				
Provvigioni ed altri compensi ad intermediari			—	22
Spese dirette di acquisizione			—	23
Oneri comuni di acquisizione, di produzione e di organizzazione			—	24
TOTALE *E*			—	25
SPESE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI				
Per sinistri dell'esercizio: pagati nell'esercizio			—	26
riservati alla chiusura dell'esercizio			—	27
TOTALE *F*			—	28
Per sinistri di esercizi precedenti: riservati alla chiusura dell'esercizio precedente			+	29
pagati nell'esercizio			—	30
riservati alla chiusura dell'esercizio			—	31
TOTALE *G*				32
TOTALE *H* (*F*+*G*)				33
ALTRE PARTITE TECNICHE				
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio immesse nel conto consortile			+	34
Sinistri pagati immessi nel conto consortile			+	35
Redditi ed altri ricavi da conto consortile			+	36
Risarcimenti ricuperati			+	37
Risarcimenti da ricuperare alla chiusura dell'esercizio			+	38
Conguagli attivi			+	39
Ricavi diversi			+	40
Riserve tecniche alla chiusura dell'esercizio precedente immesse nel conto consortile			—	41
Premi dell'esercizio immessi nel conto consortile			—	42
Spese ed altri oneri da conto consortile			—	43
Risarcimenti da ricuperare alla chiusura dell'esercizio precedente			—	44
Conguagli passivi			—	45
Costi diversi			—	46
TOTALE *I*				47
SALDO TECNICO — TOTALE *L* (*A*+*D*+*E*+*H*+*I*)				48

LIO ITALIANO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Esercizio ....

VOCI		Valori di bilancio
SALDO TECNICO — TOTALE *L* . . .		49
SPESE GENERALI E DI GESTIONE DIREZIONALI		
Spese generali di amministrazione	—	50
Quote di ammortamento	—	51
Imposte non inerenti agli investimenti immobiliari	—	52
Accantonamento al fondo imposte non inerenti agli investimenti immobiliari	—	53
dedotti:		
Incremento immobili per lavori interni	+	54
TOTALE *M* . . .		55
ALTRI ONERI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA		
Altri oneri	—	56
dedotti:		
Altri proventi e ricuperi	+	57
TOTALE *N* . . .		58
PROVENTI ORDINARI E STRAORDINARI AL NETTO DEI RELATIVI ONERI		
Proventi patrimoniali e finanziari	+	59
Prelievi dai fondi con destinazione specifica	+	60
Proventi straordinari	+	61
dedotti:		
Oneri patrimoniali e finanziari	—	62
Imposte inerenti agli investimenti immobiliari (al netto dei relativi prelievi dallo specifico fondo)	—	63
Accantonamento al fondo imposte inerenti agli investimenti immobiliari	—	64
Ritenute alla fonte a titolo di imposta	—	65
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	—	66
Accantonamento al fondo oscillazione valori mobiliari	—	67
Accantonamento al fondo oscillazione cambi	—	68
Oneri straordinari	—	69
TOTALE *O* . . .		70
UTILE (+), PERDITA (—) — TOTALE *P* (*L*+*M*+*N*+*O*) . . .		71

		Importi
1° *Oneri relativi ai caricamenti dei premi:*		
Spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri (TOTALE *F*)	72	
Spese di gestione agenziali (TOTALE *E*)	73	
Spese generali e di gestione direzionali (TOTALE *I*)	74	
Altri oneri relativi all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria (TOTALE *L*)	75	76
2° *Premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio*		77
3° *Crediti verso assicurati per premi dell'esercizio*	78	
Crediti verso assicurati per premi degli esercizi precedenti	79	80
4° *Risarcimenti pagati per conto di imprese operanti in Italia*		81

I sottoscritti dichiarano che il presente rendiconto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (°)

.... (°°)

.... (°°)

.... (°°)

I Sindaci

....

....

....

Spazio riservato alla dichiarazione della Cancelleria del Tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente rendiconto.

(°) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(°°) Indicare la carica rivestita da chi firma.

MODELLO *C*

Società ....

....

Capitale sociale sottoscritto L. .... versato L. ....

Sede in ....

Tribunale ....

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AL PORTAFOGLIO ITALIANO DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

(Decreto-legge 23-12-1976, n. 857, convertito nella legge 26-2-1977, n. 39)

ESERCIZIO ....

È data facoltà di allegare al presente modello C *distinte, redatte anche su tabulati meccanografici, relative ad una o più voci qualora l'elencazione delle singole partite non possa essere riportata per intero nel modello. Le distinte devono recare in calce le firme dei rappresentanti legali della Società e dei Sindaci nonché la dichiarazione di deposito presso la Cancelleria del Tribunale.*

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DESTINATE A COPERTURA DELLE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE

Lavoro diretto

DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 26-2-1977, N. 39 E AL D.M. 13-12-1977	Valori di bilancio
1) Depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.	1
2) Titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.	2
3) Obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali.	3
4) Titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.	4
5) Titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicate nell'art. 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma.	5
6) Mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.	6
da riportare . . .	

DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AL PORTAFOGLIO ITALIANO
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Esercizio ....

Segue: DISPONIBILITÀ ECC. ALTRE ATTIVITÀ		Valori di bilancio
riporto . . .		
7) Mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici.		
		7
8) Quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, titoli azionari di società controllate dall'IRI, dall'ENEL, dall'EFIM, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e collegate, quotate in borsa da almeno cinque anni.		
		8
9) Obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM e di società da questi controllate, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e collegate, quotate in borsa da almeno cinque anni.		
		9
10) Beni immobili, quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche.		
		10
TOTALE DISPONIBILITÀ . . .		11
Altre attività:		
TOTALE ATTIVITÀ . . .		12
TOTALE GENERALE . . .		13

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (°)

	I Sindaci
.... (°°)	
.... (°°)	....
.... (°°)	....
	....

Spazio riservato alla dichiarazione della Cancelleria del Tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente prospetto.

(°) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(°°) Indicare la carica rivestita da chi firma.

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Proroga del termine ultimo di presentazione delle denunce di coltivazione relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti del 29 ottobre 1977 e del 7 dicembre 1977, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 19 novembre 1977 e n. 338 del 13 dicembre 1977, entrambi contenenti disposizioni nazionali per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica dei regolamenti (CEE), in essi citati, riguardanti il regime del pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1977-78;

Visto l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 158 della commissione del 27 gennaio 1978 che, per la campagna 1977-78, proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 1978 il termine ultimo per la presentazione della denuncia di coltivazione;

Considerato che il decreto ministeriale 29 ottobre 1977, sopracitato, prevedeva tra l'altro l'obbligo di presentare la domanda di integrazione unitamente alla denuncia di coltivazione nei casi in cui le operazioni di molitura o di vendita di tutte le olive prodotte erano state completate entro il 15 gennaio 1978, per cui occorre emanare le disposizioni nazionali conseguenti alla predetta proroga, decisa dalla Comunità, stabilendole nel contempo in modo da abbreviare ulteriormente i tempi tecnici di istruttoria delle denunce e delle domande;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione della denuncia di coltivazione è prorogato, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 158 della commissione del 27 gennaio 1978 al 31 marzo 1978. E' di conseguenza spostato al 31 marzo 1978 l'obbligo di presentare le domanda di integrazione unitamente alla denuncia di coltivazione nei casi indicati dall'art. 4 del decreto ministeriale 29 ottobre 1977, citato in premessa, riferiti, quanto alla data ultima del loro verificarsi, al 20 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nelle province di trascurabile importanza olivicola, dei compiti assegnati alla commissione provinciale olio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1977-78, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2491/77 dell'11 novembre 1977, recante norme per il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1977-78;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1977, recante disposizioni relative all'integrazione predetta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 13 dello stesso mese;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1977-78, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1977-78, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali della agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2491/77 dell'11 novembre 1977 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 7 dicembre 1977, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Divieto di assunzione di nuovi affari alla S.p.a. La Bussola - Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale n. 9070 in data 30 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 in data 11 novembre 1974, con il quale la società per azioni La Bussola - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visti i verbali degli accertamenti ispettivi in data 30 aprile 1977 e 22 novembre 1977;

Considerato che dai primi accertamenti ispettivi sono emerse irregolarità di varia natura comprendenti tra l'altro: mancanza delle strutture indispensabili per il controllo tecnico-contabile dei rischi assunti; mancata conservazione presso la sede e omessa o irregolare tenuta di alcuni libri sociali e registri obbligatori; arretratezza nella tenuta delle registrazioni contabili; pagamento dei sinistri R.C.A. in numero ridottissimo e per piccoli importi con conseguente aumento del contenzioso; attribuzione agli agenti di provvigioni e rappels in misura elevata; accertata disdetta di trattati di riassicurazione da parte di quattro riassicuratori; comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dati statistici di bilancio non trovanti preciso riscontro nei dati agli atti dell'impresa; mancato invio al predetto Ministero, nei termini prescritti, del prospetto relativo alla revisione provvisoria della cauzione dovuta per il 1976; mancato invio al conto consortile di ogni dato relativo al 1976; rilevante insufficienza di disponibilità patrimoniali a copertura delle riserve tecniche;

Considerato che con la nota ministeriale n. 815530 del 13 maggio 1977 le predette irregolarità sono state contestate alla società ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del citato testo unico sulle assicurazioni private e dell'art. 113 del regolamento n. 66/1925;

Considerato che con la stessa nota il termine di cui all'art. 113 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le irregolarità e inadempienze riscontrate, ivi comprese le insufficienze esistenti nelle attività patrimoniali a fronte di tutti gli impegni sia assicurativi sia di altra natura, è stato fissato in giorni sessanta dalla data di ricevimento della summenzionata nota;

Considerato che la società per azioni La Bussola ha dato riscontro alla nota ministeriale con lettera pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 luglio 1977;

Considerato che a seguito della predetta lettera della società, con nota ministeriale n. 817694 in data 8 agosto 1977 è stata rilevata l'insufficienza e l'incompletezza della documentazione prodotta dalla società stessa per quanto riguarda i provvedimenti adottati per l'eliminazione dello stato di irregolare funzionamento e l'immissione da parte dei soci di nuovi ed adeguati mezzi finanziari atti a coprire tutti gli impegni della gestione assicurativa ed a costituire una idonea liquidità patrimoniale mediante investimenti delle riserve tecniche e delle cauzioni in adeguata proporzione tra attività immobiliari e mobiliari;

Considerato che con la suddetta nota tali contestazioni sono state rinnovate ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del citato testo unico e dell'art. 113 del regolamento n. 63/1925 fissando al 30 settembre 1977 il nuovo termine entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le irregolarità rilevate e contestate;

Considerato che con lettere pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3, 4 e 7 ottobre 1977 la società ha fra l'altro comunicato di aver ridotto i sinistri a riserva a tutto il 31 agosto 1977 e che i soci hanno conferito nuovi mezzi finanziari per lire 200 milioni, depositandoli in banca, come da attestati del collegio sindacale e dell'istituto di credito, dichiarando altresì di versare entro il 31 ottobre 1977 l'ulteriore somma di lire 300 milioni;

Considerato che a seguito degli accertamenti ispettivi conclusi con verbale del 22 novembre 1977, è risultato che gli impegni finanziari di cui sopra non sono stati rispettati e che sono state sanate soltanto alcune delle irregolarità formali, mentre permangono, malgrado il lungo periodo di tempo concesso alla società per provvedere in merito, le insufficienze patrimoniali, lo scoperto delle riserve tecniche e la corresponsione di elevate provvigioni, mentre sono emerse nuove irregolarità;

Considerato che le predette irregolarità assumono carattere di particolare gravità in quanto, tra l'altro, concernono: il ridottissimo numero di sinistri pagati; il rilevante numero di sinistri non pagati registrati come pagati; i numerosi sinistri liquidati e quietanzati da molti mesi, senza essere stati poi pagati; l'inesistenza del carteggio relativo ad alcuni sinistri denunciati; la pendenza di numerose cause, per lo più ingiustificate; il rinvenimento di effetti cambiari protestati già rilasciati a pagamento di un immobile, destinato a copertura delle riserve tecniche, di cui si era dichiarato il completo saldo; operazioni societarie effettuate senza le prescritte delibere e autorizzazioni formali; la mancanza della documentazione attestante la piena e libera proprietà della maggior parte delle attività immobiliari destinate a copertura degli impegni assicurativi;

Tenuto conto che con lettere in data 10, 20 e 24 gennaio e 2 febbraio 1978 la società ha comunicato di aver provveduto ad eliminare alcune irregolarità e che l'assemblea straordinaria degli azionisti aveva deliberato in data 16 gennaio 1978 un nuovo apporto finanziario dei soci di lire un miliardo a copertura delle riserve tecniche e in data 20 dello stesso mese di elevare il capitale sociale da lire 500 milioni a lire un miliardo, senza prevederne l'abbattimento per le perdite di esercizio e senza dare esauriente dimostrazione degli avvenuti conferimenti dei detti importi da parte dei soci, ad eccezione dell'esibizione di una distinta in data 17 gennaio 1978 rilasciata da un istituto di credito relativa all'acquisto di titoli per il valore nominale di lire 560 milioni e di una dichiarazione del collegio sindacale attestante un precedente versamento di lire 300 milioni;

Rilevato che i predetti finanziamenti risultano insufficienti anche ai fini di una prima parziale ristrutturazione della gestione aziendale e che pertanto non risulta ancora eliminata la rilevante insufficienza patrimoniale, a fronte di tutti gli impegni assicurativi, ivi compreso lo scoperto delle riserve tecniche;

Rilevato il perdurare dello stato di irregolare funzionamento dell'impresa;

Visto l'art. 70 del ripetuto testo unico e l'art. 113 del relativo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Alla società per azioni La Bussola, con sede in Milano, è fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi e per gli effetti degli articoli 113, 114, 115 e 116 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il periodo di tempo entro cui la suddetta impresa dovrà rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento è stabilito in giorni centoventi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1473)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Divieto di assunzione di nuovi affari alla società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale n. 7621 in data 12 aprile 1972 con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia » è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi di impiego, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la società è stata oggetto di accertamenti ispettivi conclusi con verbale sottoscritto in data 15 e 21 luglio 1977 dagli ispettori ministeriali e dai rappresentanti della società medesima;

Considerato che con il predetto verbale sono state accertate irregolarità di varia natura;

Considerato che con la nota ministeriale n. 820259 del 30 settembre 1977, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del testo unico n. 449/1959, sono state rilevate e contestate alla società, tra le altre, le seguenti irregolarità desunte dal verbale ispettivo: debito verso l'erario per mancato pagamento dell'imposta sui premi, ammontante a L. 1.806.124.600; debiti per mancato pagamento di contributi INAM e INPS; eccessiva presenza nel patrimonio della società di investimenti immobiliari che hanno arrecato pregiudizio alla solidità e alla liquidità dell'impresa; presenza tra le attività del bilancio dell'esercizio 1976 — debitori diversi — di numerose poste di difficile esigibilità e realizzabilità (agenzie della compagnia, quote di premi in corso di riscossione, altri per cause differenti); eccessiva incidenza delle spese generali e provvigionali con particolare riferimento ai costi delle « delegazioni » (le spese provvigionali mediamente pari al 27 % dei premi presentano punte che superano il 37 %); inadeguatezza della struttura periferica della società e dei controlli direzionali esercitati sulla stessa; ridotta velocità di liquidazione dei sinistri (45,5 % dei sinistri con seguito pagati nel primo anno per un importo pari al 33,1 % del costo complessivo); eccessiva incidenza dei sinistri senza seguito; notevolissimo ritardo nella liquidazione di danni già definiti e « quietanzati »; eccessivo contenzioso in atto; insufficienza delle riserve sinistri ed in particolare di quelle relative alla generazione sinistri 1976; ridotta liquidità dell'impresa;

Considerato che con la stessa nota il termine di cui all'art. 113 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento, è stato fissato in sessanta giorni;

Considerato che la S.p.a. La Concordia ha dato riscontro alla nota ministeriale con lettera del 22 dicembre 1977, pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 dicembre 1977 e, pertanto, oltre il termine assegnato a tal fine;

Considerato che con la predetta lettera la società non ha fornito alcuna dimostrazione circa la rimozione delle cause dell'irregolare funzionamento ma, in sostanza, ha solo affermato di voler procedere al superamento delle irregolarità contestate ed ha sostenuto di avere intanto provveduto ad alcuni adempimenti, il più importante dei quali sarebbe rappresentato dalla predisposizione di un « piano di finanziamento » con scadenze precise, in base al quale al 20 dicembre 1977 sarebbero già stati effettuati due versamenti per lire 2.239 e 2.500 milioni;

Considerato che, al fine di valutare più compiutamente l'intero contenuto della citata lettera e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, in data 31 gennaio 1978 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sollecitato la S.p.a. La Concordia, a fornire, entro il 13 febbraio 1978, chiarimenti e documentazione probatoria su vari punti, ivi comprese quelli attinenti ai versamenti relativi al già detto piano di finanziamento;

Considerato che entro il termine fissato la società non ha fornito i chiarimenti nè la documentazione richiesta, ma con un telex datato 10 febbraio 1978 ha ancora rinviato ad una ulteriore relazione « in preparazione » che dovrebbe essere spedita ancora oltre la scadenza dell'ulteriore termine assegnato;

Considerato che dalla lettera del 22 dicembre e da alcune « anticipazioni » contenute nel citato telex si evince, tra l'altro: che nel frattempo è ulteriormente aumentato il debito verso l'erario per mancato versamento dell'imposta sui premi, attualmente pari a lire 2.200 milioni circa; che non sono stati eliminati i debiti verso l'INAM e l'INPS; che non sono stati realizzati i crediti già ritenuti dagli ispettori ministeriali di difficile esigibilità e realizzabilità; che la stessa impresa ammette l'inadeguatezza della struttura periferica e dei controlli direzionali esercitati sulla stessa; nonchè la eccessiva incidenza delle spese generali e provvigionali che, comunque, non sono state ancora contenute entro

i limiti di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1977; che ammette, altresì, la ridotta velocità di liquidazione dei sinistri, l'eccessiva incidenza dei sinistri senza seguito, il notevolissimo ritardo nella liquidazione di danni già definiti e « quietanzati », la sussistenza di un eccessivo contenzioso, la ridotta liquidità dell'impresa;

Considerato che la S.p.a. La Concordia non ha mai contestato l'inderogabile necessità di nuovi apporti finanziari e che in più occasioni ha fornito indicazioni contradditorie circa i versamenti che sarebbero già stati effettuati senza peraltro esibire mai al riguardo alcuna documentazione probatoria;

Considerato che la società presenta attualmente una posizione debitoria per oltre 200 milioni di lire verso il Fondo di garanzia per le vittime della strada per interessi di mora su ritardato pagamento del conguaglio per l'anno 1975, nonché per mancato pagamento del conguaglio per l'anno 1976 e del contributo provvisorio per l'anno 1978;

Considerato che la stessa società, per l'esercizio 1977, non ha trasmesso al conto consortile nessuna delle comunicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge;

Considerato che successivamente alla chiusura degli accertamenti ispettivi sono pervenuti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numerosi esposti di danneggiati che lamentano il mancato pagamento, da parte dell'impresa, di sinistri in molti casi già definiti e « quietanzati », nonché esposti dell'Ufficio centrale italiano (UCI), del Touring club Suisse e di agenzie della stessa società;

Considerato che il bilancio dell'esercizio 1976 ha evidenziato una perdita della società pari a L. 3.526.157.125;

Considerato che l'assemblea della società riunita in seduta straordinaria il 2 agosto 1977 per adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile ha ripianato solo parzialmente la perdita (per L. 1.457.000.000) mentre ha deliberato di procedere alla copertura dell'ulteriore perdita, ammontante a L. 2.069.157.125, mediante ulteriore versamento per tali importi « da effettuarsi dai soci »;

Considerato che l'assemblea straordinaria convocata in varie altre occasioni per il completo ripianamento della perdita è andata sempre deserta;

Ritenuto pertanto che perdura il già rilevante stato di irregolare funzionamento della società;

Decreta:

Alla società per azioni di assicurazioni e di riassicurazioni « La Concordia », con sede legale e direzione generale in Milano, Foro Bonaparte, 65, è fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 70 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e 113, 114, 115 e 116 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il periodo di tempo entro cui la suddetta società dovrà rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1474)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2826/77 della commissione, del 5 dicembre 1977, che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni.

Pubblicato nel n. L 333 *del* 24 *dicembre* 1977.

(159/C)

Regolamento (CEE) n. 2827/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Regolamento (CEE) n. 2828/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada.

Regolamento (CEE) n. 2829/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS).

Regolamento (CEE) n. 2830/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie.

Regolamento (CEE) n. 2831/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri.

Pubblicati nel n. L 334 *del* 24 *dicembre* 1977.

(160/C)

Regolamento (CEE) n. 2873/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 335 *del* 26 *dicembre* 1977.

(161/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia e politica agraria e di miglioramento genetico degli alberi forestali presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia e politica agraria;
2) miglioramento genetico degli alberi forestali,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1356)

Vacanza della cattedra di analisi numerica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di analisi numerica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1357)

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 3 febbraio 1978 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di L. 1.200.000, disposta dal dott. Stefano Ridulfo allo scopo di istituire un premio annuale di studi intitolato al dott. Paolo Ridulfo, da conferirsi allo studente più meritevole che avrà conseguito presso l'Università di Pisa la laurea in lettere classiche, con votazione 110/110 e lode, trattando una tesi in letteratura greca o filologia greca e latina.

(1439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(683/M)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1978 il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(669/M)

Autorizzazione al comune di Vitulano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Vitulano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(661/M)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1978 il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(670/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1978 il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(671/M)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1978 il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(672/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(681/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(682/M)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 395.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(685/M)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 311.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(688/M)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1978 il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(654/M)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(651/M)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Militello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Sant'Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(652/M)

Autorizzazione al comune di Anacapri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Anacapri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(663/M)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(662/M)

Autorizzazione al comune di Tufino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Tufino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.690.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(664/M)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1978 il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(674/M)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(675/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(677/M)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 311.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(684/M)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1978 il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 287.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(687/M)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(691/M)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(692/M)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(693/M)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 750.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(694/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Gambettola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(695/M)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(696/M)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(647/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(648/M)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 242.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(649/M)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 178.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(650/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1978 il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(653/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per il conferimento di undici posti di assistente di polizia in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, modificata, nell'art. 5, dalla legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione, di cui alla nota n. 1375/CG, in data 21 dicembre 1977, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione, a mettere a concorso undici posti nella qualifica iniziale di assistente di polizia in prova del ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso alle candidate in possesso dell'attestato di cui allo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza e delle carriere direttiva e di concetto del Corpo di polizia femminile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di undici posti di assistente di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Dei suddetti posti uno è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il posto riservato che non venisse coperto per mancanza di vincitrice od idonea sarà conferito ad altra candidata idonea.

Le vincitrici del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinate a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi del Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Calabria, Sicilia occidentale, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare le vincitrici stesse — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili di ruolo delle amministrazioni statali, nonchè operaie permanenti dello Stato;

c) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, diploma di geometra, diploma di ragioniere, diploma magistrale, diploma di maestra d'asilo, ecc.);

d) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 160.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno altresì valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui la candidata ha la propria residenza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno far espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che intendano concorrere al posto riservato, di cui al precedente art. 1, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

L'amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente bando.

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposte prima del colloquio a visita psico-fisica di controllo, in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati alle candidate stesse, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

La predetta commissione utilizzerà le consulenze, le tecniche e le attrezzature che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione stessa è responsabile e autonoma per quanto attiene ai giudizi espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto, riportato nella predetta visita sarà comunicato alle candidate seduta stante ed è definitivo.

Le candidate dichiarate non idonee saranno escluse dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La seconda prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Prove scritte:

1) storia d'Italia dal 1870;

2) istituzioni di diritto penale. Tale prova consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgere in non più di dieci righe di foglio protocollo per ciascuna domanda.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto civile nella parte riguardante la famiglia; sulla legislazione speciale amministrativa in materia di sicurezza pubblica e di protezione ed assistenza alle donne ed ai minori; sulla legislazione riguardante il funzionamento dei tribunali per i minorenni e l'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni; su nozioni di diritto pubblico, di procedura penale (atti di polizia giudiziaria) e di psicologia applicata e dell'età evolutiva.

Le candidate devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese o tedesco.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19 e 20 maggio 1978 con inizio alle ore 8,30.

Le candidate, alle quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 3, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dalle candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata alla candidata almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se la candidata non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco delle candidate ascoltate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La candidata che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per la visita psico-fisica di controllo o per il colloquio, viene esclusa dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Le concorrenti che supereranno il colloquio, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto lo invito dall'amministrazione, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e delle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 11.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto lo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 19° anno di età e non superato il 35°;

b) titolo originale di studio o copia autenticata, rilasciata da notaio su carta bollata, ovvero un certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana in bollo;

d) certificato in bollo da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento;

e) certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

f) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare anche i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 13.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che gode ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 12.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) del citato art. 12.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del richiamato art. 12, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante lo stato di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 12 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Art. 15.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme e con la riserva del posto previsto dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, saranno considerate decadute dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1978
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 195

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - ROMA

La sottoscritta . . . . . nata il . . . . a . . e residente in . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di undici posti di assistente nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . ;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso l'istituto . . in data .

5) di voler sostenere la prova di lingua .

6) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritta ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, nei giorni 19 e 20 maggio 1978, con inizio alle ore 8,30 e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo questa tenuta soltanto a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma ed indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Nota bene:

A) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi eventualmente dell'esenzione del limite di età previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

C) Le aspiranti che intendano concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione.

(1387)

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento:

1) Bivona
2) Cammarata
3) Lampedusa
4) S. Giovanni Gemini

Ancona:

1) Filottrano
2) Maiolati Spontini
3) Ostra
4) Serra San Quirico

Arezzo:

1) Monte San Savino

Ascoli Piceno:

1) Montalto Marche

Avellino:

1) Aquilonia
2) Bagnoli Irpino
3) Bisaccia
4) Monteforte Irpino
5) Montella
6) Montemarano
7) Nusco
8) S. Angelo dei Lombardi
9) Solofra
10) Torella dei Lombardi

Belluno:

1) Auronzo di Cadore
2) Limana
3) Pieve di Cadore
4) Sospirolo
5) Trichiana

Benevento:

1) Apice
2) Ceppaloni
3) Limatola
4) Pontelandolfo
5) S. Angelo a Cupolo

Bergamo:

1) Bonate Sopra
2) Brembate Sopra - Roncola (cons.)
3) Brignano Gera d'Adda
4) Capriate S. Gervasio
5) Costa Mezzate - Montello (cons.)
6) Covo - Fara Olivana con Sola (cons.)
7) Leffe - Peia (cons.)
8) Martinengo
9) Mozzo
10) Palosco - Mornico al Serio (cons.)
11) Ponteranica
12) S. Pellegrino Terme
13) Stezzano
14) Trescore Balneario
15) Verdello
16) Villa di Serio

Bologna:

1) Baricella
2) Castello d'Argile
3) Malalbergo
4) Minerbio

Brescia:

1) Calvisano
2) Cividate Camuno - Berzo Inferiore
3) Edolo - Monno
4) Ponte di Legno - Temù
5) Pontevico
6) Prevalle
7) Redengo Saiano
8) Roè Volciano
9) Sirmione

Brindisi:

1) Erchie
2) Torchiarolo

Cagliari:

1) Dolianova
2) Monastir
3) Narcao
4) Nuraminis
5) Pabillonis
6) San Vito
7) Sardara
8) Siliqua
9) Teulada

Caltanissetta:

1) Milena

Campobasso:

1) Campomarino
2) Riccia
3) Larino

Caserta:

1) Casapesenna
2) Cellole
3) Cesa
4) Marzano Appio
5) Rocca d'Evandro
6) S. Marcellino
7) S. Arpino
8) Sparanise
9) Villa di Briano
10) Vitulazio

Catania:

1) Aci S. Antonio
2) Raddusa

Catanzaro:

1) Acquaro
2) Belvedere Spinello
3) Cotronei
4) Fabrizia
5) Gerocarne
6) Gizzeria
7) Melissa
8) Nicotera
9) Rombiolo
10) S. Mauro Marchesato
11) Scandale
12) Strongoli
13) Verzino

Chieti:

1) Castelfrentano
2) Schiavi d'Abruzzo
3) Tollo

Como:

1) Albese con Cassano
2) Albavilla
3) Cabiate
4) Faloppio - Drezzo (cons.)
5) Galbiate - Pescate
6) Gravedona - Consiglio Rumo
7) Locate Varesino
8) Lurago d'Erba - Lambrugo
9) Malgrate
10) Missaglia
11) Nibionno - S. Maria Hoè
12) Olgiate Molgora
13) Rovellasca - Rovello Porro
14) Tavernerio
15) Turate
16) Villaguardia - Luisago

Cosenza:

1) Altomonte
2) Bocchigliero
3) Bonifati
4) Campana
5) Cariati
6) Fiumefreddo Bruzio
7) Francavilla Marittima
8) Lungro
9) Mandatoriccio
10) Morano Calabro
11) San Pietro in Guarano
12) Tarsia
13) Torano Castello

Cremona:

1) Gussola
2) Rivolta d'Adda
3) Vailate
4) Bagnolo Cremasco - Chieve (cons.)
5) Paderno Ponchielli - Casalmorano (cons.)

Cuneo:

1) Benevagienna
2) Moretta Villanova Solaro (cons.)
3) Racconigi
4) Sanfront - Gambasca (cons.)
5) Sommariva Bosco
6) Vezza d'Alba - Montaldo Roero (cons.)
7) Vicoforte - Briaglia (cons.)

Enna:

1) Catenanuova

Ferrara:

1) Berra
2) Migliarino
3) Mirabello
4) Poggio Renatico
5) Ro Ferrarese
6) Voghiera

Firenze:

1) Marradi
2) Montespertoli
3) Rignano sull'Arno
4) Rufina
5) S. Piero a Sieve
6) Scarperia

Foggia:

1) Accadia
2) Bovino
3) Cagnano Varano
4) Pelicceto
5) Peschici
6) Roseto Valfortore

Forlì:
1) Morciano di Romagna
2) Sarsina
3) Sogliano al Rubicone

Frosinone:
1) Alvito
2) Aquino
3) Esperia
4) Pico
5) S. Elia Fiumerapido
6) Supino

Genova:
1) Campomorone
2) Masone
3) Serra Riccò

Grosseto:
1) Cinigiano

L'Aquila:
1) Pescina

La Spezia:
1) Riccò del Golfo - Pignone (cons.)

Lecce:
1) Gagliano del Capo
2) Poggiardo
3) Surbo
4) Taurisano

Lucca:
1) Castiglione Garfagnana - Villa Collemandina (cons.)
2) Piazza al Serchio - Giuncugnano
3) Minucciano

Macerata:
1) Apiro
2) Mogliano
3) Montecassiano
4) Montelupone
5) San Ginesio
6) Sarnano
7) Treia

Mantova:
1) Acquanegra sul Chiese
2) Bagnolo San Vito
3) Bozzolo - San Martino dall'Argine
4) Canneto sull'Oglio
5) Dosolo Pomponesco
6) Gonzaga
7) Medole
8) Moglia
9) Rivarolo Mantovano
10) Rodigo
11) San Giorgio di Mantova
12) San Giovanni del Dosso - San Giacomo delle Segnate (cons.)

Massa e Carrara:
1) Mulazzo

Messina:
1) Castell'Umberto
2) Cesarò
3) Galati Mamertino
4) Montalbano Elicona
5) Novara Sicilia
6) S. Fratello
7) S. Lucia del Mela
8) Tusa

Milano:
1) Agrate Brianza
2) Albairate - Cassinetta di Lugagnano
3) Buscate
4) Ceriano Laghetto
5) Cesate
6) Dairago
7) Inzago
8) Lacchiarella
9) Macherio
10) Marcallo con Casone
11) Ossona
12) Pessano con Bornago - Bussero
13) Pozzuolo Martesana
14) Robecchetto con Induno
15) Robecco sul Naviglio
16) San Giorgio su Legnano
17) San Martino in Strada - Ossago Lodigiano
18) S. Stefano Lodigiano - San Fiorano
19) San Vittore Olona
20) Sedriano
21) Settala - Liscate
22) Sovico
23) Usmate Velate
24) Vanzaghello
25) Vaprio d'Adda
26) Veduggio con Colzano
27) Verano Brianza
28) Vignate
29) Vittuone

Modena:
1) Bomporto
2) Fanano
3) Frassinoro
4) Guiglia
5) Marano
6) Medolla
7) Montese
8) Prignano
9) Ravarino
10) S. Possidonio
11) S. Prospero
12) Serramazzoni

Napoli:
1) Cicciano
2) Forio
3) Lettere
4) Piano di Sorrento
5) Qualiano

Novara:
1) Barengo e Fara Novarese (cons.)
2) Beura Cardezza e Trontano (cons.)
3) Casalino e Granozzo con Monticello (cons.)
4) Fontaneto d'Agogna e Cureggio (cons.)
5) Gattico e Comignago (cons.)
6) Gozzano
7) Grignasco e Prato Sesia (cons.)
8) Romagnano Sesia

Nuoro:
1) Aritzo - Belvì
2) Baunei
3) Escalaplano
4) Lula - Onanì
5) Orani
6) Orgosolo
7) Orotelli
8) Orroli
9) Orune
10) Tertenia
11) Villagrande

Padova:
1) Agna
2) Arre - Terrassa Padovana (cons.)
3) Bagnoli di Sopra
4) Borgoricco
5) Brugine
6) Campo S. Martino
7) Codevigo
8) Correzzola
9) Fontaniva
10) Galzignano
11) Loreggia
12) Lozzo Atestino
13) Piacenza d'Adige - Masi
14) S. Martino di Lupari
15) S. Giustina in Colle
16) Villa del Conte
17) Vò

Palermo:
1) Alimena
2) Campofelice di Roccella
3) Montemaggiore Belsito

Parma:
1) Bardi
2) Bedonia
3) Berceto
4) Fontanellato
5) Sala Baganza

Pavia:
1) Casorate Primo
2) Gambolò
3) Linarolo - Valle Salimbene
4) Miradolo Terme
5) Pinarolo Po - Cigognola
6) S. Cristina e Bissone - Inverno e Monteleone
7) S. Maria della Versa - Golferenzo - Volpara
8) Vidigulfo - Ceranova
9) Zinasco

Perugia:
1) Cannara
2) S. Giustino

Pesaro-Urbino:
1) Mondolfo
2) Pergola
3) Sassocorvaro

Pescara:
1) Farindola
2) Manoppello

Piacenza:
1) Alseno
2) Borgonovo Val Tidone
3) Castelvetro Piacentino
4) Ferriere
5) Gropparello
6) Pianello Val Tidone - Pecorara
7) Rottofreno
8) Vernasca
9) Ziano Piacentino

Pisa:
1) Castelnuovo Val di Cecina
2) Vicopisano

Pistoia:
1) Massa e Cozzile
2) Ponte Buggianese

Pordenone:
1) Caneva
2) Fontanafredda
3) Sesto al Reghena

Potenza:
1) Bella
2) Brienza
3) Corleto Perticara
4) Lagonegro
5) Latronico
6) Laurenzana
7) Marsiconuovo
8) Muro Lucano
9) Rivello
10) Tito
11) Tolve
12) Viggianello

Ravenna:
1) Casola Valsenio

Reggio Calabria:
1) Africo
2) Ardore
3) Brancaleone
4) Bruzzano Zeffirio
5) Galatro
6) Giffone
7) Grotteria
8) Melito di Porto Salvo
9) San Ferdinando
10) San Giorgio Morgeto
11) San Luca
12) Stilo

Reggio Emilia:
1) Bagnolo in Piano
2) Baiso
3) Brescello
4) Campagnola Emilia
5) Carpineti
6) Cavriago
7) Ciano d'Enza
8) Fabbrico
9) Montecchio Emilia
10) Rolo
11) S. Martino in Rio
12) Toano
13) Vezzano sul Crostolo
14) Villa Minozzo

Rieti:
1) Leonessa

Roma:
1) Allumiere
2) Bellegra - Rocca Santo Stefano (cons.)
3) Morlupo
4) Palombara Sabina
5) Subiaco

Rovigo:
1) Bergantino
2) Canaro
3) Polesella
4) Rosolina
5) Taglio di Po
6) Villadose

Salerno:
1) Caggiano
2) Casalvelino
3) Colliano
4) Montesano sulla Marcellana
5) Padula
6) Palomonte
7) Polla
8) San Gregorio Magno
9) Sant'Egidio del Monte Albino
10) San Valentino Torio
11) Sassano

Sassari:
1) Bono
2) Nulvi
3) Oschiri
4) Thiesi

Savona:
1) Andora
2) Noli
3) Quiliano
4) Spotorno - Vezzi Portio (cons.)

Siena:
1) Abbadia San Salvatore
2) Buonconvento
3) Castelnuovo Berardenga
4) Castiglione d'Orcia
5) Montalcino
6) Monteroni d'Arbia
7) Piancastagnaio

Sondrio:
1) Grosio - Mazzo di Valtellina (cons.)
2) Montagna in Valtellina - Torre di Santa Maria (cons.)
3) Talamona - Albaredo per S. Marco (cons.)
4) Villa di Tirano - Bianzone (cons.)
5) Sondalo
6) Teglio
7) Valdidentro

Taranto:
1) Avetrana

Teramo:
1) Castiglione Messer Raimondo
2) Castilenti e Montefino (cons.)
3) Cermignano
4) Montorio al Vomano

Terni:

1) Montecastrilli

Torino:

1) Borgofranco d'Ivrea
2) None
3) Pavone Canavese - Salerano Canavese
4) San Francesco al Campo
5) San Maurizio Canavese
6) Santena
7) Verolengo

Trapani:

1) Gibellina

Treviso:

1) Asolo
2) Breda di Piave
3) Cappella Maggiore
4) Casier
5) Cessalto
6) Codognè
7) Colle Umberto
8) Fontanelle
9) Giavera del Montello
10) Maserada sul Piave
11) Miane
12) Monastier di Treviso
13) Pieve di Soligo
14) Povegliano
15) Salgareda
16) San Pietro di Feletto
17) San Polo di Piave
18) Sarmede
19) Tarzo
20) Trevignano
21) Vazzola
22) Zero Branco

Udine:

1) Bagnaria Arsa - Trivignano Udinese (cons.)
2) Fiumicello
3) Gonars
4) Mortegliano
5) Ovaro
6) Paluzza
7) Pozzuolo del Friuli
8) Remanzacco
9) Sedegliano
10) Tricesimo
11) Villa Santina - Lauco

Varese:

1) Arsago Seprio - Mercallo (cons.)
2) Besnate - Mornago (cons.)
3) Brebbia - Malgesso (cons.)
4) Caronno Varesino - Gornate Olona (cons.)
5) Leggiuno - Sangiano (cons.)
6) Porto Ceresio - Besano (cons.)
7) Porto Valtravaglia - Castelveccana (cons.)
8) Travedona Monate - Cadrezzate (cons.)
9) Cairate
10) Gazzada Schianno
11) Gorla Maggiore
12) Gorla Minore
13) Jerago con Orago
14) Uboldo

Venezia:

1) Camponogara
2) Cona
3) Concordia Sagittaria
4) Fossalta di Portogruaro
5) Meolo
6) Noventa di Piave
7) Salzano
8) S. Maria di Sala
9) Torre di Mosto

Vercelli:

1) Crescentino
2) Mongrando - Camburzano
3) Pray - Caprile
4) Valle Mosso - Veglio

Verona:

1) Affi - Cavaion Veronese
2) Buttapietra
3) Castagnaro
4) Castel d'Azzano
5) Fumane
6) Negrar
7) Povegliano Veronese
8) Ronco all'Adige
9) Sanguinetto
10) Sommacampagna

Vicenza:

1) Altavilla Vicentina
2) Castelgomberto
3) Cornedo Vicentino
4) Enego
5) Fara Vicentino
6) Isola Vicentina
7) Montegalda - Montegaldella (cons.)
8) Quinto Vicentino
9) Rossano Veneto
10) Sarcedo
11) Sarego
12) Valli del Pasubio
13) Villaverla
14) Zugliano

Viterbo:

1) Acquapendente
2) Sutri
3) Valentano
4) Tuscania

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 1° marzo 1978 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe e di segretario generale di 2ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(1388)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per esami, a complessivi trentaquattro posti per i ruoli locali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della provincia di Bolzano istituiti con decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Con delibera in data 3 febbraio 1978, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 14 febbraio 1978, il presidente del comitato consultivo provinciale dell'I.N.A.I.L. di Bolzano ha stabilito di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indetti con precedente delibera del 30 agosto 1977, fissando i nuovi termini di scadenza alle date a fianco di ciascun concorso indicate:

concorso a otto posti di consigliere: 30 aprile 1978;

concorso a quindici posti di segretario di 3ª classe: 30 aprile 1978;

concorso a tre posti di assistente sociale di 3ª classe: 30 aprile 1978;

concorso a quattro posti di applicato di 3ª classe: 28 febbraio 1978;

concorso a quattro posti di fattorino: 28 febbraio 1978.

(1479)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso a due posti di stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del pubblico concorso a due posti di stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Induno, 4, alle ore 8 del giorno 28 marzo 1978 e quella pratica presso i locali del Ministero del bilancio e della programmazione economica Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, siti in Roma, via Solferino, 32, alle ore 8 dei giorni 29, 30 e 31 marzo 1978.

(1331)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventitre posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 dicembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1977, n. 00/44336, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventitre posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1977, n. 00/132876, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(1069)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 dicembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1977, n. 00/44889, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 165, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sette posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, per la regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, n. 00/132874, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(1070)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(610/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « EREMO DI LANZO » DI LANZO TORINESE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanzo Torinese (Torino).

(611/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780490)